SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1152-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro dei Trasporti
e « ad interim » della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

---

Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito sul risanamento dell'economia italiana nel corso del 1976 e più specificatamente dopo i primi mesi di attività parlamentare della VII legislatura, ha sempre visto in primo piano il problema del costo del lavoro, sia per il rapporto salario diretto-oneri sociali, sia per la comparazione dei costi di produzione italiani a quelli degli altri paesi in competizione sul mercato mondiale.

Il rapporto di cambio con l'estero è divenuto essenziale per la sopravvivenza del nostro sistema produttivo dopo la profonda modificazione avvenuta nei rapporti tra i paesi industrializzati e quelli detentori di materie prime, a cominciare dal petrolio.

È vero che il quadro economico italiano comprende anche il livello della spesa pubblica, le sue conseguenze sulle spinte inflazionistiche, il costo del denaro, l'intensità e la razionalità dell'utilizzo di tutte le risorse, ma la struttura complessiva del costo del lavoro, i suoi automatismi e la sua incidenza sui livelli e sulle qualità dei consumi interni e sulla competitività dei prodotti, dei manufatti e dei servizi italiani nel commercio internazionale, hanno indiscussa preminenza. La diversità radicatasi nei trattamenti retributivi ed il legame degli stessi con quote differite e con posizioni previdenziali rende complessa una normativa comune, per la quale sono peraltro in corso studi e proposte.

Per gli obiettivi prioritari di contenimento dell'inflazione e di competitività internazionali di merci e servizi il Parlamento ha assunto una prima decisione di accordare un credito di contributo previdenziale per attenuare il costo del lavoro per la durata di un anno e precisamente dal 1° febbraio 1977 al 31 gennaio 1978.

Tale decisione si è concretata nella legge n. 102 del 7 aprile 1977, di conversione del decreto n. 15 del 7 febbraio 1977, avente per beneficiarie del credito in parola le imprese manifatturiere ed estrattive e nella legge n. 573 dell'8 agosto 1977 che ha esteso il beneficio alle aziende commerciali di esportazione, a quelle alberghiere ed ai pubblici esercizi, comunque condotti.

L'auspicata e necessaria riduzione del costo del lavoro per unità di produzione non ha ancora trovato la risposta relativa alla struttura salariale ed alla componente oneri previdenziali, mentre permangono le necessità di rallentare l'inflazione e di stimolare la presenza italiana sui mercati esteri.

L'anno di operatività dei provvedimenti ha però dimostrato la loro validità: essi sono considerati determinanti per la tenuta della situazione produttiva ed occupazionale, tanto che non appare possibile interrompere il credito contributivo accordato fino alla diversa soluzione più organica citata.

Nelle stesse condizioni dell'industria, del commercio estero e del turismo si trova il settore della pesca mediterranea ed oceanica, al quale era già stato concesso analogo credito contributivo con precedente specifico provvedimento del 22 febbraio 1973, legge n. 27, articolo 14, modificato dalla legge 389 del 14 maggio 1976 (art. 11) con scadenza 31 dicembre 1977.

Con decreto-legge 30 gennaio 1978 n. 15 è stata disposta la proroga al 31 marzo 1978 dei benefici di « credito contributivo » per tutte le categorie citate: il limite di tempo della proroga è legato alla durata dell'esercizio provvisorio, in carenza di approvazione del bilancio dello Stato per il 1978.

È appena il caso di rammentare che detta proroga — divenuta legge 22 marzo 1978,

n. 75 — opera con le stesse modalità delle leggi che hanno stabiliti i rispettivi crediti di contributo: la legge 7 aprile 1977, n. 102, quantifica tale credito in 4 punti di contingenza (lire 14.000 mensili) per dipendente per il periodo 1° febbraio 1977-30 aprile 1977 ed in 7 punti di contingenza (lire 24.500 mensili) per il periodo successivo, senza la revisione in diminuzione prevista dall'articolo 2 come possibilità dopo il 1° luglio 1977.

Le minori entrate delle gestioni previdenziali sono poste a carico dello Stato attraverso decreti di variazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro con copertura a mezzo misure fiscali disposte con la stessa legge n. 102 del 7 aprile 1977 per prodotti petroliferi ed IVA.

Con decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 1978 — e quindi per altri due mesi — il credito contributivo considerato dalle leggi sopra illustrate: l'onere relativo, valutato in lire 250 miliardi, trova copertura nella corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Poichè il bilancio dello Stato è in discussione presso il Senato, la proroga al 31 maggio 1978 appare congrua dal punto di vista contabile: entro tale data dovrebbe peraltro concretarsi una normativa più completa, non sembrando comunque sufficiente una semplice ulteriore proroga *sine die* e generalizzata.

Il problema del costo del lavoro ha tuttora una importanza ed una urgenza che non possono essere sottovalutate nella loro globalità: il ragguardevole carico per il bilancio statale — circa 1.700 miliardi di lire all'anno — potrà avere effetti più tonificanti sull'intera economia nazionale soltanto se accompagnato da altre idonee misure da assumere in materia di costi produttivi in tutti i settori.

La 10ª Commissione ha esaminato il provvedimento governativo, accogliendone le motivazioni e le modalità: poichè le Commissioni 5ª, 6ª, 8ª e 11ª hanno espresso parere favorevole per la parte di competenza, auspica che anche l'Assemblea sia favorevole all'intervento ed approvi il provvedimento.

VETTORI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

5 aprile 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

Decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 89 del 31 marzo 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e *ad interim* della marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1978 di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1978, n. 75, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1978.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO